



COMUNE DI SANT' ANGELO DEI LOMBARDI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 12-05-2022

Oggetto:	TARI 2022(TASSA RIFIUTI)- APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2022/2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dodici** del mese di **maggio** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita il Consiglio Comunale, convocata nei modi di legge, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARANDINO MARCO	Presente	BRACCIA VALERIA	Presente
REPOLE ROSA ANNA MARIA	Presente	POLICANO MICHELE	Presente
GARGANO VINCENZO	Presente	SANTORO NICOLINO	Assente
ANTONIELLO GIANLUCA PASQUALINO	Presente	COLAGROSSI ALESSANDRO	Presente
IMBRIANO MICHELE GERARDO	Presente	MARRA GIUSEPPE	Presente
AMOROSO DE RESPINIS ANGELO MICHELE	Presente	CORVINO DOMENICO	Presente
LANDOLFI GIUSEPPE	Assente		

ne risultano presenti n. **11** e assenti n. **2**.

Assume la presidenza il Signor **PROF. MARCO MARANDINO** in qualità di **SINDACO** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MATTEO FIMIANI**.

Il Presidente, accertato il numero legale dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il relatore;

PRESO ATTO della discussione apertasi sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, i cui esiti sono trascritti e riportati nel verbale di seduta allegato agli atti del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la proposta n. 12 del 04-05-2022 riportata in oggetto, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri resi sulla proposta oggetto di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTA l'istruttoria;

VISTO quanto specificato nel preambolo;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione del provvedimento in oggetto indicato;

RITENUTO, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberazione agli atti;
RITENUTO infine detta proposta meritevole di approvazione;
Con votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, i cui esiti sono trascritti e riportati nel verbale di seduta allegato agli atti del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

D E L I B E R A

- 1) di **APPROVARE** in ogni sua parte l'unità proposta di cui all'oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di **DEMANDARE** ai competenti Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione amministrativo-contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.

Successivamente, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, nella composizione di cui sopra, su invito del Presidente, in relazione all'urgenza assoluta di attribuire esecuzione immediata al provvedimento al fine di provvedere all'esecuzione dei successivi adempimenti in tempi brevi, a seguito di separata votazione effettuata in forma legale, i cui esiti sono riportati nell'allegato verbale di seduta,

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4° art. 134 del T.U.EE..LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
PROF. MARCO MARANDINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEO FIMIANI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNEDISANT'ANGELODEI LOMBARDI

Provincia di Avellino

Allegato: Verbale seduta del 12.05.2022 – Argomento n. 9 O.D.G. “TARI 2022(TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2022/2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022”.

Il Sindaco, nelle funzioni di Presidente del Consiglio, introduce il nono argomento iscritto all'ordine del giorno e cede la parola al Vice Sindaco Gargano ai fini dell'esposizione sul punto.

Quest'ultimo nella sua esposizione evidenzia come non siano previste sostanziali variazioni delle tariffe. Da registrare solo l'accorpamento della tariffa per gli studi professionali in quella delle utenze “Banche – Istituti di Credito”.

Terminata la relazione del Vice Sindaco e riscontrata l'assenza di interventi, il Sindaco dichiara chiusa la discussione ed invita i consiglieri presenti a deliberare sull'argomento.

Esiti della votazione:

Consiglieri Presenti n. 11

Astenuti n. 4 (Colagrossi – Corvino – Marra – Policano)

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari nessuno.

La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL con successiva separata votazione espressa con medesimo esito.



COMUNE DI SANT' ANGELO DEI LOMBARDI

UFFICIO: FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 04-05-2022

Oggetto: TARI 2022(TASSA RIFIUTI)- APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2022/2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli"*

servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell’ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

Richiamata la Determinazione dell’ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che nel caso del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è l'ATO di Avellino;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro ρ per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Rilevato che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della "Guida alla compilazione del tool MTR-2" approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: *"Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020"*.

Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Determinazione n. 68 del 27/04/2022, da cui risulta un costo complessivo per l'annualità 2022 pari ad €. 608.227,00;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 è pari ad €. 608.227,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a €. 135.887,00 di cui €. 80.894,09 riferibili alle utenze domestiche ed €.

54.993,85 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad €. 472.340,00 di cui €. 278.795,06 attribuibili alle utenze domestiche ed €. 189.531,94 a quelle non domestiche ed €. 4.013,00 per detrazione contributo MIUR non domestiche ;

Ritenuto necessario procedere altresì alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2022;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone *“il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158”* (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *“L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica”*;

Ritenuto di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999, come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

Ritenuto di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal

D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2022, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- Utenze domestiche: 59,53%
- Utenze non domestiche: 40,47%

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2022 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e più precisamente ... [indicare come il rapporto tra entrate tariffarie 2022 e entrate tariffarie 2021 risulta inferiore o uguale al limite della variazione annuale determinato in base alla formula prevista all'art. 4 dell'Allegato A della Delibera ARERA 363/2021]

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell' Allegato B ;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

propone affinché il Consiglio Comunale DELIBERI

- 1) di **approvare** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 e relativi allegati (Allegato A), validato dall'Ambito territoriale Ottimale di Avellino con determinazione n.68 del 27/04/2022, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **dare atto** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
- 3) di **approvare** le Tariffe TARI per l'anno 2022 e pertanto di approvare:
 - i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal

D.P.R. 158/1999 “*metodo normalizzato*”, come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ovvero:

- I coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;
- La ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2022 tra utenza domestica e non domestica:
 - Utenze domestiche: 59,53%
 - Utenze non domestiche: 40,47%

➤ le tariffe per l'anno 2022 della Tassa sui Rifiuti Utenze domestiche e Utenze non domestiche

il tutto riportato nell' Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di **dare** altresì **atto** che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;

5. di **dare atto** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2022;

6. di **stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata: 31/08/2022
- seconda rata: 30/09/2022
- terza rata: 30/11/2022
- quarta rata: 31/12/2022,

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/08/2022.

7. di **dare mandato** al responsabile del servizio di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

8. di **dare**, infine, al presente atto, con separata votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, l'eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Marco Marandino

Parere di Regolarita' tecnica

Il sottoscritto **MORANTE ELISABETTA** quale responsabile del servizio interessato; essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere

in ordine alla **Regolarita' tecnica** della proposta di deliberazione avente ad oggetto TARI 2022(TASSA RIFIUTI)- APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2022/2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022

S. Angelo dei Lombardi lì

Il Responsabile del servizio
MORANTE ELISABETTA

Parere di Regolarita' contabile

Il sottoscritto **IMBRIANO MARIA FELICIA** quale responsabile del servizio finanziario;

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto TARI 2022(TASSA RIFIUTI)- APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2022/2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 49, comma 1, e 153 comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere

in ordine alla **Regolarita' contabile** della stessa.

S. Angelo dei Lombardi lì

Il Responsabile del servizio
IMBRIANO MARIA FELICIA



COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

PROPOSTA DEL DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 12 Del 04-05-2022

Oggetto:	TARI 2022(TASSA RIFIUTI)- APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2022/2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022
-----------------	---

Parere di **Regolarita' tecnica**

Il sottoscritto **ARCH. ELISABETTA MORANTE** quale responsabile del servizio interessato; essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere Favorevole

in ordine alla **Regolarita' tecnica** della proposta di deliberazione avente ad oggetto TARI 2022(TASSA RIFIUTI)- APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2022/2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022

S. Angelo dei Lombardi li 06-05-2022

Il Responsabile del servizio
ARCH. ELISABETTA MORANTE



COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

PROPOSTA DEL DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 12 Del 04-05-2022

Oggetto:	TARI 2022(TASSA RIFIUTI)- APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2022/2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022
-----------------	---

Parere di **Regolarita' contabile**

Il sottoscritto **DOTT.SSA MARIA FELICIA IMBRIANO** quale responsabile del servizio finanziario;

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto TARI 2022(TASSA RIFIUTI)-APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2022/2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e 153 comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere Favorevole

in ordine alla **Regolarita' contabile** della stessa.

S. Angelo dei Lombardi li 06-05-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT.SSA MARIA FELICIA IMBRIANO

COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

**Parere dell'Organo di Revisione SULL'APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO TARI ANNO 2022-2025**

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT.SSA FILOMENA DI MAIO

COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Provincia di AVELLINO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

L'APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNI 2022-2025

Parere n. 5 del 09/05/2022

Il Revisore dei Conti del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, nella persona della Dott.ssa Filomena Di Maio, nominata con delibera dell'Organo Consiliare N.33 del 9 agosto 2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma, lettera b del D.Lgs 267/2000, esprime di seguito il proprio parere in merito alla proposta di Consiglio Comunale N.12 del 04/05/22 avente per oggetto: " L'APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNI 2022-2025 ".

PREMESSO

- che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

a "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ..." (lett. f);

b "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);



c "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

RILEVATE

- la Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A), sia poi validato "...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 57/2020 del 3.03.2020 di ARERA, avente ad oggetto "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

- la Deliberazione n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";

- la Deliberazione n. 363/2021 del 3.08.2021 avente ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;

- la Deliberazione n. 2/2021 del 4.11.2021 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

CONSIDERATO

- che sul territorio comunale il servizio di igiene urbana è gestito tramite contratto di appalto aggiudicato dalla Società Iрпиambiente Spa si occupa prevalentemente di raccolta e smaltimento (carta, plastica, secco, umido,) compresa l'attività di spazzamento e della raccolta e smaltimento di vetro, verde e rifiuti ingombranti;

- che nel COMUNE DI Sant'Angelo dei Lombardi l'Ente di governo dell'Ambito (EGATO) è stato istituito ai sensi dell'art. 3 Bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 è l'ATO di Avellino ;

che ai sensi dell'art. 1 comma 653 L. 147/2013 s.m i il quale prevede: " il consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...", ma tale norma è stata modificata dall'art. 1 comma 27 lettera B della L. 208/2015 che prevede: " a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";



- che l'appalto dei servizi e la loro esecuzione ha durata di anni a decorrere dall'22.11.2019 e fino al 31.01.2025; - che l'Ente, che svolge il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), per il comune di Sant'Angelo dei Lombardi ha acquisito agli atti, prot. 334 del 16/3/2022, prot. 556 del 11/4/2022 e prot. 626 del 21/4/2022 ha ricevuto da parte dei gestori;

- che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato, a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2022-2025 dell'ambito Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, che espone per l'anno 2022 un costo complessivo di Euro 608.227,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari ad € 135.887,00 di cui € 80.894,09 riferibili alle utenze domestiche ed € 54.993,85 ad utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 472.340,00 di cui € 278.795,06 attribuibili alle utenze domestiche ed € 189.531,94 a quelle non domestiche;

- che al comma 651 dell'art. 1 L. 147/2013 stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27/4/199 n. 158;

- che l'articolazione tariffaria è comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti del DPR 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività come è riportato nell'allegato B del presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che il Piano economico finanziario allegato alla deliberazione è completo della relazione di accompagnamento predisposta dagli uffici comunali;


- che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1/1/2022;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di approvazione del piano economico finanziario TARI per gli anni 2022-2025.

Sant'Angelo dei Lombardi 09/05/2022

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Filomena Di Maio




COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 12-05-2022

Oggetto:	TARI 2022(TASSA RIFIUTI)- APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2022/2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022
-----------------	---

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 19-05-2022 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo dei Lombardi, li 19-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. MATTEO FIMIANI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000)

Sant'Angelo dei Lombardi, li 19-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. MATTEO FIMIANI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa